



CITTÀ DI RIONERO IN VULTURE

Provincia di Potenza

Medaglia d'Argento al Merito Civile – Città per la Pace

REGOLAMENTO DISCIPLINA AUTOSERVIZI NON DI LINEA

Approvato con delibera di C.C. n°18 del 03.05.2012

INDICE:

Titolo I: Norme Generali	3
Titolo II: Condizioni di esercizio	4
Titolo III: Licenze ed autorizzazioni	5
Titolo IV Organici	9
Titolo V Veicoli	9
Titolo VI Conducenti	10
Titolo VII Commissione Comunale	12
Titolo VIII Tariffe e vigilanza	12
Titolo IX Illeciti e sanzioni	13
Titolo X Disposizioni finali	15

TITOLO I: Norme Generali

ART. 1- OGGETTO E FONTI NORMATIVE

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'autoservizio pubblico non di linea in questo Comune, in conformità alle seguenti fonti normative:
 - a) D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - b) D.M. del 20.12.1991, n°448 (Regolamento per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
 - c) Legge 15.01.1992, n°21 (Legge Quadro);
 - d) D. Lgs. del 30.04.1992, n°285 (Codice della Strada);
 - e) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada);
 - f) D.M. del 20.04.1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture);
 - g) Legge Regionale del 10.06.1996, n°28 (delega ai Comuni delle funzioni amministrativa in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Definizione dei criteri regolamentari).
 - h) D.L. n. 1/2012, art.36, comma 2.
 - i) Legge n. 27 del 24 marzo 2012.
 - j) Ad ogni altra disposizione generale o speciale concernente la materia disciplinata dal presente regolamento

ART. 2- SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA – DEFINIZIONI

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ed effettuati, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il presente Regolamento è rivolto alla disciplina del servizio pubblico non di linea costituito dal:
 - a) servizio di TAXI con autovettura o motocarozzetta, in seguito denominato "TAXI";
 - b) servizio di noleggio con conducente di autovettura o motocarozzetta, in seguito denominato "N.C.C.";
3. Ai sensi del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 si definiscono:
 - ↑ autovetture, i veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente;
 - ↑ motocarozzette, i veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria.

ART. 3 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO TAXI

1. Il servizio TAXI ha lo scopo di soddisfare in modo non continuativo o periodico le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge ad una utenza indifferenziata, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Si articola in sosta, acquisizione del servizio, prelevamento dell'utente e trasporto di questi sino alla destinazione richiesta.
3. La sosta avviene in aree pubbliche predisposte dal Comune.
4. La tariffa è calcolata con tassometro omologato ed è determinata con provvedimento della Giunta Comunale.
5. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale; per le destinazioni oltre i limiti di tale area è necessario l'assenso del conducente.

6. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune di Rionero in Vulture.

ART. 4 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO N.C.C.

1. Il servizio N.C.C. si rivolge ad una utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno della rimessa ed è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico. Per rimessa si intende il luogo ove le autovetture stazionano e sono a disposizione dell'utenza.
3. La sede del vettore e la rimessa devono trovarsi all'interno del territorio comunale di Rionero in Vulture.
4. La prenotazione di trasporto è effettuata presso la rispettiva rimessa o sede del vettore.
5. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
6. L'inizio del servizio, con utenza diretta in qualsiasi destinazione, avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa. Il prelevamento dell'utente può avvenire anche fuori dal Comune di Rionero in Vulture, purché la prenotazione sia avvenuta presso la sede del vettore o sia disponibile a bordo del veicolo.

ART. 5 – SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. I veicoli in servizio pubblico non di linea possono espletare altresì, nell'ambito del territorio comunale e regionale, servizi sussidiari od integrativi di linea.
2. Per servizi sussidiari o integrativi di linea si intendono quei servizi, periodici o continuativi, che la P.A. o il concessionario della linea intendano fornire attraverso un rapporto convenzionato con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente.
3. L'esercizio di tali servizi è comunque subordinato al nulla-osta del Responsabile del Servizio, su istanza del titolare dell'autorizzazione che all'uopo deve allegare copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o con l'Amministrazione Comunale.

ART. 6 – FORME GIURIDICHE

1. Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 10.06.1996, n. 28, il libero esercizio dell'attività di servizio di taxi è consentito dietro rilascio di licenza comunale.
2. Il libero esercizio dell'attività di noleggio con conducente è consentito dietro rilascio di autorizzazione comunale.
3. L'autorizzazione viene concessa a coloro che, quali imprenditori privati, con ditta individuale, svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente; la licenza e l'autorizzazione vengono concesse alle imprese artigiane, in forma singola o associata, che risultino iscritte negli appositi albi previsti dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443; sono altresì concesse alle imprese costituite sotto forma di cooperativa, sia di produzione e lavoro che di servizi, e sotto forma di consorzi.
4. Licenze ed autorizzazioni sono cumulabili e trasferibili nei termini stabiliti agli artt. 8 e 9 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
5. E' ammessa la sostituzione alla guida dei titolari di licenza o di autorizzazione ai sensi dell'art. 10 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

TITOLO II: Condizioni di esercizio

ART. 7 – MODALITA' DI ESERCIZIO

1. Il libero esercizio dell'attività di N.C.C. è consentito dietro il rilascio di autorizzazione comunale riferita ad un singolo veicolo e si rivolge ad un'utenza specifica che avanza apposita richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.
2. La circolazione del veicolo potrà avvenire in tutto il territorio comunale nel rispetto dei divieti posti per la circolazione del traffico normale e svolgersi nell'ambito dell'intero territorio nazionale ovvero di Stati aventi condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse da cui, di norma, dovrà iniziare la percorrenza del veicolo unitamente all'utenza.
4. Il prelevamento dell'utente dovrà comunque avvenire all'interno dell'area comunale, con partenza dal luogo pubblico di stazionamento che all'uopo sarà individuato dall'Amministrazione Comunale e messo a disposizione dal Comune, ovvero dal di fuori dei luoghi di stazionamento su specifica richiesta dell'utente.
5. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione o da un suo collaboratore o dipendente, anche familiare, purché iscritto al ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea previsto dall'art.6 della Legge 15.01.1992, n°21.

ART. 8 – PORTATORI DI HANDICAP

1. I servizi di noleggio con conducente di cui all'art.2 comma 2° - lettere a) e b) del presente Regolamento devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno pertanto essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
3. Ai sensi dell'art.14, comma 1, della Legge 15.01.1992, n. 21 e della Legge 30.03.1971, n. 118 i conducenti hanno l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozze pieghevoli, stampelle, ecc.) occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
4. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
5. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
6. Entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento, i titolari di autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente devono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

TITOLO III: Licenze ed autorizzazioni

ART. 9 – REQUISITI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI E DELLE LICENZE

1. Il rilascio dell'autorizzazione o licenza per l'esercizio del servizio pubblico non di linea (TAXI e N.C.C.) è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - ↑ essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato avente condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 - ↑ essere iscritto, ai sensi dell'art.6 della L.R. 10.06.1996, n°28, nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la sezione per cui si chiede la licenza o l'autorizzazione, così come disciplinato dagli artt.10 e 11 della medesima Legge Regionale, ovvero, in caso di cittadini

stranieri, in un qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

- ↑ avere la disponibilità giuridica del veicolo;
- ↑ avere la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo in servizio;
- ↑ non essere titolare di altra licenza di TAXI, fatto salvo il diritto di cumulo previsto dall'art.8 della Legge 15.01.1992, n°21;
- ↑ non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
- ↑ non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 27.12.1956, n°1423 (misure di prevenzione) e della Legge 31.05.1965, n°575 e successive modificazioni (antimafia);
- ↑ non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
- ↑ non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti la nuova domanda, nell'ambito dello stesso Comune;
- ↑ non essere incorso, nel quinquennio che precede la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
- ↑ non aver riportato, nel biennio precedente alla presentazione della domanda, condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni.

2. L'iscrizione nel ruolo di cui all'art.6 della Legge n°21/92 è obbligatoria anche per poter prestare l'attività di conducente del predetto servizio in assenza del titolare dell'autorizzazione, o in qualità di dipendente di una impresa autorizzata al servizio di N.C.C. o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
3. La stessa iscrizione nel ruolo sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, già accertati dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art.6 della legge n°21/92.
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

ART. 10 – MODALITA' PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI E DELLE LICENZE

1. Le autorizzazioni e le licenze per l'esercizio del servizio pubblico non di linea sono assegnate dal Responsabile del servizio a seguito di bando di concorso.
2. Il bando, approvato con deliberazione di Giunta Comunale, deve essere pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni e sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
3. Lo stesso bando potrà, inoltre, essere trasmesso alle C.C.I.A.A. della Regione ed ai Comuni della Provincia per la pubblicazione all'Albo Pretorio di quegli Enti, nonché alle OO.SS. di categoria.
4. I soggetti interessati potranno concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione o di una sola licenza.

ART. 11 – CONTENUTI DEL BANDO

Il bando pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:

- ↑ il numero delle autorizzazioni e/o licenze da rilasciare;
- ↑ i requisiti richiesti per ottenere l'assegnazione ed il rilascio delle autorizzazioni o delle licenze;
- ↑ il termine per la presentazione delle domande, le modalità di inoltro della stessa ed eventuali documenti da produrre;
- ↑ l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione, delle priorità e dei criteri di valutazione;
- ↑ le modalità ed il termine entro cui deve essere presentata la domanda.

ART. 12 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda per la partecipazione all'assegnazione delle autorizzazioni o delle licenze deve essere presentata all'ufficio Protocollo su carta resa legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda deve essere indicato il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza, il titolo di studio conseguito, il codice fiscale, il domicilio presso il quale devono essere inviate le relative comunicazioni;
2. La domanda deve essere inoltre corredata della seguente documentazione:
 - ↑ documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento;
 - ↑ la dichiarazione di non essere titolare di altra licenza di TAXI rilasciata dal Comune di Rionero in Vulture o di altra autorizzazione di N.C.C. in difformità con quanto stabilito nel successivo art. 16;
 - ↑ l'impegno a non esplicitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - ↑ certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi non di linea (art.6 della Legge n°21/92) o autocertificazione;
 - ↑ documentazione di eventuali titoli di preferenza;
 - ↑ certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio (da presentare solo in caso di iscrizione nel ruolo camerale avvenuta in data antecedente mesi sei rispetto alla data di presentazione della domanda).

ART. 13 – TITOLI DI VALUTAZIONE E DI PREFERENZA

1. La valutazione del punteggio relativamente ai titoli di preferenza dovrà essere assegnato così come di seguito specificato:
 - a) servizio di TAXI prestato per almeno 6 mesi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza o nella qualità di dipendente di un'impresa da N.C.C. per almeno 6 mesi ovvero l'aver esercitato la professione di autista specializzato: punti 0,50 a semestre, fino ad un massimo di 5,00 punti. Le frazioni inferiori al semestre non verranno valutate;
 - b) veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap: punti 2,00;
 - c) non avere altre autorizzazioni per N.C.C. : punti 3,00;
 - d) figli a carico: punti 1,00 per ognuno di essi;
 - e) residenza nel Comune di Rionero in Vulture da almeno 12 mesi: punti 3,00;
 - f) conoscenza di una o più lingue straniere: 1,50 punti per ognuna delle lingue conosciute. La conoscenza della lingua va dimostrata con la presentazione di specifico attestato di una scuola od istituto legalmente riconosciuto e relativo alla partecipazione ad un corso di almeno 400 ore. Non sarà valutata la conoscenza di una lingua straniera acquisita in un corso di studio di istruzione secondaria. In caso di laurea in lingua e letterature straniere o in altre discipline che prevedono esami di lingue e letterature straniere, sarà attribuito un punteggio di 1,50 punti per ognuno degli esami sostenuti in dette discipline.
2. A parità di punteggio sarà utilizzato il criterio della minore età (ex art. 2, comma 9, Legge n°191/98).

ART. 14 – ASSEGNAZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI O DELLE LICENZE

1. La graduatoria di concorso è redatta dal Responsabile del servizio e approvata con provvedimento Dirigenziale. La stessa graduatoria ha validità per la copertura dei soli posti banditi.
2. Il Responsabile del Servizio entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvede all'assegnazione delle autorizzazioni o delle licenze. A tal fine ne dà una formale comunicazione agli interessati, che costituisce formale nulla-osta ai fini dell'eventuale collaudo del veicolo, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante:
 - a) la disponibilità giuridica del veicolo con le caratteristiche di cui al successivo art. 21 e, qualora abbia costituito titolo di valutazione per l'attribuzione di punteggio, il fatto che sia appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap;

- b) la disponibilità dell'autorimessa in locali conformi a quanto previsto dalla normativa urbanistica vigente. La stessa autorimessa dovrà essere dotata di regolare attestato di idoneità sanitaria prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività;
 - c) la dichiarazione che si svolgerà esclusivamente l'attività prevista nell'art. 1, comma 2°, lettera b) della Legge 15.01.1992, n°21 nel caso di imprenditori privati;
 - d) la copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose compreso i terzi trasportati;
 - e) tutti gli ulteriori titoli di preferenza eventualmente dichiarati e che hanno dato luogo ad attribuzione di punteggio.
3. In caso di comprovati impedimenti dovuti a cause di forza maggiore il termine di 90 giorni potrà essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo non superiore a 60 giorni.
 4. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perderà il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione che passerà al successivo concorrente non utilmente collocato in graduatoria.
 5. Il titolare dell'autorizzazione o della licenza dovrà iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di rilascio dello stesso titolo autorizzatorio a pena di decadenza. In caso di comprovata necessità, detto termine potrà essere formalmente prorogato di ulteriori 60 giorni.

ART. 15 – VALIDITA' DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni e le licenze comunali di esercizio hanno validità a tempo indeterminato.
2. Le stesse licenze ed autorizzazioni sono sottoposte a controllo annuale da parte del Responsabile del servizio che accerta il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Il controllo tuttavia può essere effettuato anche prima del termine indicato qualora se ne ravveda la necessità.
3. Rimane ferma la facoltà del responsabile del servizio di richiedere ulteriori documenti che ritenesse necessari.

ART. 16 – CUMULO

1. Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio di TAXI, né il cumulo tra la licenza per l'esercizio di un TAXI e una autorizzazione per l'esercizio di N.C.C, salvo diversa disposizione dell'Autorità indipendente di regolazione dei rapporti di cui all'art. 36 del D.L. n. 1/2012, come modificato dalla legge n. 27/2012.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 21 del 1992 è invece ammesso il cumulo di più autorizzazioni all'esercizio di N.C.C. sino ad un massimo del 30 % del numero complessivo delle autorizzazioni.

ART. 17 – TRASFERIBILITA'

La licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite ai sensi dell'art. 9 della legge n. 21 del 1992.

ART. 18 – SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenze per l'esercizio del servizio TAXI possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992, n°21 ed in possesso dei requisiti previsti, nei seguenti casi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni lavorativi per anno solare;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi sindacali a tempo pieno o incarichi pubblici elettivi.

2. I titolari di autorizzazione di N.C.C. o di licenza per l'esercizio del servizio di TAXI possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempre che gli stessi siano iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992, n°21.

ART. 19 – RESPONSABILITA' DEL TITOLARE

Ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione o della licenza, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

TITOLO IV – Organici

ART. 20 – DEFINIZIONE DEGLI ORGANICI

1. Gli organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con autovetture sono fissati come segue:
 - ↑ n° 8 autorizzazioni per il servizio di N.C.C.;
 - ↑ n° 4 licenze per il servizio di TAXI.
2. La dotazione organica di cui al presente articolo può essere modificata dalla Giunta Comunale secondo le vigenti norme legislative quando ricorrono motivate esigenze.

TITOLO V – Veicoli

ART. 21– CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. I veicoli destinati ad un servizio pubblico non di linea, ai sensi del presente regolamento devono:
 - a) avere tutta la strumentazione ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
 - c) presentare una facile accessibilità ed almeno 3 sportelli di salita;
 - d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valige dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
 - e) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
 - f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
 - g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
2. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "N.C.C. – Noleggio da rimessa con conducente", esporre un contrassegno rilasciato dal Comune contenente il nome e lo stemma del Comune stesso ed il numero progressivo corrispondente a quello dell'autorizzazione, nonché essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
3. I veicoli adibiti al servizio di TAXI, dovranno essere muniti di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare. Ogni eventuale supplemento tariffario deve essere portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
4. Inoltre, le autovetture adibite al servizio di TAXI devono portare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "TAXI".
5. In conformità a quanto previsto dall'art. 12 della citata legge n. 21 del 1992 ad ogni autovettura adibita al servizio taxi sono assegnati un numero d'ordine e una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo che verrà stabilito dal competente ufficio comunale.

ART. 22 – SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

1. Il titolare dell'autorizzazione o della licenza può essere autorizzato, con nulla-osta del Responsabile del Servizio, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e indicate nel precedente articolo.
2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla-osta di cui al precedente comma.
3. Successivamente all'immatricolazione del veicolo si dovrà provvedere ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

ART. 23 – AVARIA DEL VEICOLO

1. Qualora, per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore, il viaggio debba essere interrotto, il conducente deve adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio.
2. Il conducente è tenuto, inoltre, al rimborso del prezzo pattuito se già pagato.

ART.24 – STAZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio taxi avviene all'interno delle aree di sosta appositamente individuate.
2. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio N.C.C. avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
3. Può essere concesso, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, lo stazionamento dei veicoli su suolo pubblico.

TITOLO VI – Conducenti

ART. 25 – OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

1. I conducenti delle autovetture adibite al servizio pubblico non di linea hanno l'obbligo di:
 - i. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - ii. applicare sul veicolo e all'ingresso dell'autorimessa i contrassegni distintivi di riconoscimento rilasciati dal Comune;
 - iii. tenere nel veicolo l'autorizzazione o la licenza ed i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
 - iv. presentare il veicolo al Comando di P. M. o all'Ufficio preposto quando richiesto per eventuali verifiche;
 - v. avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - vi. depositare all'Ufficio di Polizia Municipale, entro 3 giorni dal ritrovamento salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
 - vii. seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per raggiungere il luogo indicato;
 - viii. caricare ed assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non lo danneggi;
 - ix. prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - x. trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;

- xi. compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
 - xii. comunicare al Comune il cambio della residenza o del domicilio, la variazione dell'ubicazione della rimessa, entro il termine di 30 giorni;
 - xiii. comunicare al Comune, entro 2 giorni dal ricevimento, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o sospensioni o ritiro della carta di circolazione;
 - xiv. comunicare al Comune qualunque caso di incidente stradale che impedisca l'esercizio dell'attività avvenuto con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio.
2. L'esercente il servizio ha, inoltre, l'obbligo:
- a) di rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
 - b) di riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto (N.C.C.);
 - c) di stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da non intralciare la regolarità del servizio delle altre vetture (TAXI).

ART. 26– DIRITTI DEI CONDUCENTI

I conducenti dei veicoli destinati ai servizi pubblici non di linea, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:

- chiedere all'utente un anticipo qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente;
- rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
- rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero.

ART. 27 – DIVIETI PER I CONDUCENTI

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli destinati ai servizi pubblici non di linea di:
- a) fermare il veicolo o interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata causa di forza maggiore o pericolo;
 - b) fumare, bere alcolici o consumare cibo durante la corsa;
 - c) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
 - e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
 - f) applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
 - h) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
 - i) trasportare i propri animali;
 - j) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
 - k) esercitare il servizio con orari, tariffe e per itinerari non prestabiliti;
 - l) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
 - m) esercitare altra attività lavorativa che non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
 - n) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione.

ART. 28 – FERIE ED ASPETTATIVE

1. Ogni titolare di autorizzazione di N.C.C. può interrompere il servizio annualmente, per un massimo 30 giorni lavorativi anche in periodi frazionati. Ove il periodo di interruzione sia di durata superiore a 15 giorni consecutivi, l'interessato deve darne comunicazione scritta al Comune.
2. Ogni cinque anni e su richiesta dell'interessato, può essere concessa un'interruzione temporanea dell'attività della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, il periodo di interruzione viene considerato come attività continuativa.

TITOLO VII – Commissione Comunale

ART. 29 – COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

1. Presso il Comune è costituita una Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea e per l'applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione è nominata con decreto Sindacale, dura in carica cinque anni dalla sua costituzione ed è costituita da:
 - i. Responsabile del Servizio, o un suo delegato, che la presiede;
 - ii. Il dipendente dell'Amministrazione Comunale addetto al servizio;
 - iii. Comandante della Polizia Municipale, o un suo delegato, in qualità di esperto in materia di viabilità e traffico;
 - iv. n. 2 consiglieri comunali, di cui n°1 di opposizione e n°1 di maggioranza, su indicazione dei gruppi;
 - v. un rappresentante per ognuna delle tre categorie sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, ove presenti a livello locale.
3. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del componente effettivo.
4. Le riunioni sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti.
5. La Commissione consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, riportato nel verbale di seduta.
6. Funge da segretario della Commissione il componente dipendente dell'Amministrazione Comunale esperto nella materia.
7. La Commissione esprime un parere anche sui seguenti provvedimenti da adottarsi in materia di servizi pubblici non di linea:
 - I. formazione e variazione degli organici dei servizi pubblici non di linea;
 - II. variazione di norme regolamentari e stesura di nuovi regolamenti;
 - III. definizione dei turni ed orario di servizio del TAXI;
 - IV. definizione delle tariffe;
 - V. controversie di natura amministrativa da sottoporre alla Commissione regionale consultiva, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 10.06.1996, n°28;
 - VI. la vigilanza sull'osservanza dei regolamenti del servizio di trasporto non di linea.

TITOLO VIII – Tariffe e vigilanza

ART. 30 – TARIFFE

1. Il servizio TAXI si effettua a richiesta diretta del trasportato dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassometro omologato sulla base di tariffe a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Le tariffe vengono determinate dal Comune con apposito separato provvedimento di Giunta Comunale.
3. Le tariffe di servizio di N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti entro limiti minimi e massimi determinati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle circolari ministeriali.

4. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta Comunale devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura destinata al servizio
5. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
6. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prestazione tariffaria relativa al percorso effettuato per il prelevamento, vale a dire tra l'uscita dalla rimessa e la salita con prenotazione o l'accettazione del servizio attraverso il telefono.
7. Il trasporto delle carrozzine per bambini e di quelle pieghevoli per disabili ed i cani per i non vedenti sono gratuiti. Nel caso di servizi sostitutivi od integrativi di linea o nel caso di convenzioni con soggetti terzi, si applicano le tariffe stabilite dalla convenzione.

ART. 31 – VIGILANZA

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di N.C.C. e TAXI compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

TITOLO IX – Illeciti e sanzioni

ART. 32 – SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni normative che regolano la materia saranno sanzionate così come previsto dagli art. 13 e ss. della Legge Regionale 10.06.1996, n. 28.
2. Per le violazioni delle norme del presente Regolamento e non esplicitamente previste dal predetto art. 14 L.R. n°28/96, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 52,00 ad un massimo di euro 250,00, con le modalità e le procedure previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

ART. 33– DIFFIDA

1. Il Sindaco diffida il titolare dell'autorizzazione o della licenza quando:
 - i. non conserva nell'autoveicolo i documenti che ne legittimano l'attività;
 - ii. non esercita il servizio con regolarità;
 - iii. non presenta il veicolo alle visite di accertamento delle condizioni di decoro e di conservazione disposte dall'Amministrazione comunale;
 - iv. muta l'ubicazione della rimessa e della sede nell'ambito comunale senza la prescritta comunicazione al Comune;
 - v. si procura con continuità e stabilità servizio nel territorio degli altri comuni;
 - vi. ferma il veicolo, interrompe il servizio o devia di propria iniziativa dal percorso breve, salvo casi di accertata causa di forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia stato già diffidato una volta si applicano, qualora incorra nuovamente in uno dei casi per cui è prevista la diffida, le sanzioni previste dall'art. 14 della citata L.R. n. 28/96 e di quelle di cui agli articoli seguenti.

ART. 34 – SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O DELLA LICENZA

1. Le autorizzazioni o le licenze possono essere sospese dal Sindaco, sentita la commissione competente, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
 - a. violazione delle leggi sulle norme comunitarie in materia di autotrasporto;
 - b. violazione delle vigenti norme fiscali in relazione all'esercizio dell'attività di autotrasporto;
 - c. violazione di vigenti norme al codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - d. violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno di norme per le quali sia stata comminata una

sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 14 della Legge Regionale 10.06.1996, n. 28;

- e. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g. prestazione del servizio con tassometro e/o contachilometri non perfettamente funzionanti.

2. Il Responsabile del Servizio dispone il periodo di sospensione tenuto conto di eventuali recidive, della gravità dell'infrazione.

ART. 35 – REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE O DELLA LICENZA

1. Il Sindaco, sentita la commissione competente, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- I. a seguito di 3 provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 34 del presente regolamento;
- II. quando il titolare venga a mancare dei requisiti di idoneità morale o professionale previsti dal D.M. 448 del 20.12.1991, così come recepiti dal DCR 1259 del 22.04.1994;
- III. quando l'autorizzazione o la licenza venga ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 9 della Legge 15.01.1992, n°21 e dell'art. 17 del presente Regolamento;
- IV. quando sia intervenuta una condanna per sentenza passata in giudicato per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai 2 anni;
- V. quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni della Legge Regionale 10.06.1996, n°28;
- VI. quando sia stata intrapresa un'attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- VII. per qualsiasi grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- VIII. qualora il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- IX. nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie.

2. Il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo, in ogni momento in cui venga accertato il venire meno di uno dei requisiti di idoneità morale o professionale.

ART. 36 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O DELLA LICENZA

1. Il Sindaco, sentita la commissione competente, dichiara la decadenza provvedendo contestualmente al ritiro della licenza o dell'autorizzazione, nei seguenti casi:

- a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti;
- b. per esplicita rinuncia scritta da parte del titolare della licenza o dell'autorizzazione;
- c. per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione;
- d. per alienazione del mezzo senza che questi sia sostituito nel termine di 90 giorni;
- e. per mancata o ingiustificata interruzione del servizio per un periodo superiore a 120 giorni.

2. La decadenza deve essere comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per i provvedimenti di competenza.

ART. 37 – PROCEDIMENTO SANZIONATORI

- 1. I procedimenti di sospensione, diffida e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti dai competenti organi di accertamento.
- 2. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione e la revoca devono essere contestati personalmente e per iscritto all'interessato il quale entro i successivi quindici giorni può far pervenire memorie difensive.
- 3. Il Sindaco decide sull'adozione del provvedimento sanzionatorio o sull'archiviazione degli atti, informandone l'interessato e, ove si tratti di comminare la sanzione della sospensione o della revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

4. Nessun indennizzo è dovuto nei casi di sospensione, revoca, decadenza, rinuncia della licenza o dell'autorizzazione.

TITOLO X – Disposizioni finali

ART. 38 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti e/o deliberazioni che riguardino gli autoservizi pubblici TAXI e N.C.C., nonché le disposizioni contenute in ordinanze che siano in contrasto o incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

ART. 39 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi entra in vigore il giorno successivo alla conclusione del periodo di pubblicazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento decade ogni autorizzazione o licenza precedentemente rilasciata, laddove il responsabile del servizio dovesse riscontrare l'assenza dei requisiti necessari per il rilascio a norma del presente Regolamento.
3. Nessun indennizzo è dovuto per il caso di cui al comma precedente.